

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF
(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I^o COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dr. Umberto Maiello, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALCIATORE GRASSI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, ATALANTA/HELLAS VERONA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014)

La C.G.F., visto l'art. 16, commi 1 e 4, C.G.S., appurata la disponibilità documentata della società a far intraprendere un percorso formativo e rieducativo, apprezzate tutte le circostanze del caso, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grassi Alberto e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S, INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 dell'11.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, confermando la sanzione inflitta, e la relativa sospensiva, con riferimento al secondo anello verde. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL CALCIATORE FABRIZIO MICCOLI (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO, ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. LECCE), DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA, 1 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO(nota n. 4219/1068 pf 12-13/SP/blp del 12.2.2014)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.56/CDN del 27.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO CALC. YOHAN BENALOUANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/SAMPDORIA DEL 15.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 18.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Yohan Benalouane. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CONTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LAZIO DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Conti Daniele, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara unitamente all'ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete